

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

IRLANDA ITALIANA

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Irlanda Italiana in forma di libera Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, artistica, culinaria italiana, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali italiani, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3. - L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, degustazioni di prodotti tipici italiani;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriali: pubblicazione in forma cartacea o multimediale di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, compiuta l'età di 18 anni, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ne fanno parte:

- i soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- i soci promotori: persone, enti od istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili o cedibili a terzi. L'importo della quota associativa è deliberato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno fiscale. La durata dell'iscrizione all'Associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo ed e' variabile di anno in anno.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto ed il suo regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo ufficiale o espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni in regola con l'iscrizione all'Associazione hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo nonché da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Devono essere riportati sui registri ufficiali dell'Associazione entro i sette giorni precedenti la seduta, per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 11. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con l'iscrizione all'Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci: in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico diffuso tramite gli organi di informazione ufficiali almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data comunicazione ufficiale tramite gli organi di informazione dell'Associazione.

Art. 12. – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, che durano in carica due anni, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti: è validamente costituito quando siano presenti due membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media due volte all'anno e può essere convocato da:

- il Presidente;
- da almeno due dei suoi componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. E' coadiuvato nella gestione dei suoi incarichi dal Vice Presidente, che ha medesima durata in carica.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da due soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità: redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica un anno. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento interno, valgono le norme di legge vigenti in materia.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
